

168 12 MAR. 2004

OGGETTO: Presa d'atto del nuovo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la realizzazione di un programma di prevenzione oncologica per i dipendenti della Regione Lazio, che sostituisce quello di cui alla deliberazione G.R. n. 1304 del 5.12.2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio e Informatica;

Rilevato che è intendimento dell'Amministrazione potenziare i servizi di assistenza ai dipendenti già esistenti e di istituirne di nuovi, sulla base delle specifiche esigenze del personale, come con la recente istituzione del servizio di asilo nido;

Considerato che tra questi servizi rientrano quelli di prevenzione sanitaria che oltre a costituire un vantaggio, anche economico, per i dipendenti interessati, comportano anche un risparmio in termini di spesa per il Servizio Sanitario Regionale;

Vista la propria deliberazione n. 1304 del 5 dicembre 2003 avente ad oggetto: "Presa d'atto dello schema di convenzione con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la realizzazione di un programma di prevenzione oncologica per i dipendenti della Regione Lazio;

Ritenuto opportuno modificare il testo della convenzione suddetta, secondo le indicazioni formulate per le vie brevi dall'Università degli Studi di Roma "La sapienza";

~~IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON È SOGGETTO ALLA PROCEDURA DI CONCERTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI~~ ^{È STATA ESPERTA LA} ~~PROCEDURA~~ ^{ALLA} ~~CONCERTAZIONE~~ ^{CON LE PARTI SOCIALI}

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che si intendono tutte richiamate

- di prendere atto del nuovo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la realizzazione di un programma di prevenzione oncologica per i dipendenti della Regione Lazio che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante, il quale sostituisce il precedente schema di deliberazione approvato con deliberazione G.R. n. 1304 del 5 dicembre 2003;
- di rinviare a successivi provvedimenti l'impegno di spesa in relazione ai costi del progetto e l'approvazione dello schema di convenzione su citato.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

15 MAR. 2004



CONVENZIONE**TRA REGIONE LAZIO E UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA" PER
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI PREVENZIONE ONCOLOGICA
PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO.****PREMESSO**

che la prevenzione oncologica è azione di primaria importanza per il Servizio Sanitario Regionale;

che è interesse della Regione Lazio procedere ad una politica di prevenzione oncologica, nei confronti dei dipendenti della stessa Regione, tesa alla ricerca precoce di insorgenze di forme neoplastiche che, se accertate in tempo utile, possono ridurre sensibilmente la mortalità e nel contempo ridurre maggiori oneri di spesa, dovuti a neoplasie di stadio avanzato;

che presso la sede della Giunta regionale esistono locali idonei utilizzabili dall'Università per lo svolgimento di un programma di prevenzione oncologica per i dipendenti regionali;

che la specifica peculiarità di tale programma di prevenzione può favorire l'Università nel lavoro di ricerca e studio dei compiti istituzionali cui la stessa Università è preposta;

tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1**

L'Università si impegna a favorire lo svolgimento di un programma di assistenza sanitaria a carattere preventivo e di ricerca, mirato essenzialmente alla diagnosi precoce di tumori, a favore dei dipendenti della Regione Lazio;


- ◆ Evitando sovrapposizioni con le attività programmate dalle ASL;
- ◆ Promovendo la compiuta integrazione delle attività nei SSR;
- ◆ Garantendo il diritto di scelta informata degli utenti sull'accesso alle varie fasi del programma;
- ◆ Assicurando l'eticità dei contenuti e delle procedure della comunicazione.

Art. 2

La Regione Lazio si impegna a mettere a disposizione per le esigenze di funzionamento idonei locali opportunamente approntati con gli arredi e i macchinari necessari.

Art. 3

L'Università destina, in conformità alla normativa vigente, presso i locali della Regione Lazio, in posizione dirigenziale di I° e/o II° livello, d'intesa con il Rettore sentita la 1° Facoltà di Medicina e Chirurgia, un docente che avrà la responsabilità ed il compito di presiedere, organizzare, attuare e coordinare l'attività, il quale dovrà avvalersi di un medico e di due infermieri.



Art. 4

L'Adempimento dei compiti assistenziali, ivi compreso l'orario settimanale del personale destinato per lo svolgimento delle mansioni specifiche previste, nonché l'osservanza del combinato disposto normativo di cui agli artt. 15 ter, quater e quinquies del d.lgs. 229/29 e dell'art. 5 comma 7 del d.lgs. 517/99 è vigilato da un facente funzione di direzione sanitaria indicato dalla Regione Lazio.

Art. 5

L'Attività di prevenzione consisterà essenzialmente :

- ◆ Nell'esecuzione di visita medica;
- ◆ In esami di laboratorio mirati alla diagnosi precoce dei tumori;
- ◆ In esami ecografici e mammografici mirati alla diagnosi precoce dei tumori;

Art. 6

Qualora, a seguito degli accertamenti espletati con il programma, si ravvisi la necessità di ulteriori accertamenti, sarà cura del servizio indirizzare i pazienti verso idonee strutture del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 7

Sarà cura del personale interessato al progetto di stilare un programma mensile di accertamenti, che dovrà essere redatto a seguito di una concertazione con gli Uffici della Direzione Regionale Organizzazione e Personale della Regione Lazio, per quanto riguarda i giorni, gli orari ed il numero delle persone da sottoporre ad accertamento.

Art 8

Il trattamento economico del personale medico ed infermieristico universitario è a carico dell'Università per quanto riguarda la corresponsione dello stipendio ed è a carico della Regione per quanto riguarda qualsivoglia indennità connessa con l'attività assistenziale, che verrà corrisposta direttamente dalla Regione, che ne darà comunicazione all'Università.

Art 9

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere . In tale periodo è auspicabile l'effettuazione di accertamenti su almeno la metà dei dipendenti della Regione Lazio.

Qualora non sussistano impedimenti, il rinnovo potrà avvenire alle stesse condizioni previo consenso delle parti entro il 30 ottobre di ogni anno.

Art 10

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti rinviano al Codice Civile ed alla specifica normativa che regola la materia dei contratti di diritto privato, ove applicabile.

Firme dei responsabili

